

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2080

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DENTAMARO, ANGIUS, BOCO, BORDON, FABRIS, MARINI, MARINO, BAIO DOSSI, BETTONI BRANDANI, BONFIETTI, CAVALLARO, D’AMBROSIO, DE PAOLI, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, FILIPPELLI, FRANCO Vittoria, GAGLIONE, GUERZONI, MAGISTRELLI, MANIERI, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TOGNI, TOIA e ZANCAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2003

—————

Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con la definitiva approvazione della modifica dell'articolo 51 della Costituzione, il principio delle pari opportunità nell'accesso al Parlamento ha trovato esplicita tutela nella Carta costituzionale. Il traguardo raggiunto è di grande rilievo, e di valenza duplice: mentre afferma un diritto, il nuovo testo indica allo stesso tempo una necessità, da affrontare senza ulteriore indugio.

L'esclusione di fatto di metà della popolazione dalla rappresentanza politica denuncia infatti la realizzazione solo parziale di quella democrazia compiuta che certamente era nell'intento dei costituenti. Per sanare in concreto questa evidente lesione al principio di eguaglianza sostanziale, una norma di per sé non può bastare. Ad oggi, si è centrato l'obiettivo di offrire una più ampia copertura costituzionale all'introduzione di azioni positive che possano incoraggiare e semplificare l'accesso delle donne alle cariche pubbliche; ora, è necessario cominciare a discutere di nuove e specifiche leggi che possano favorire aumenti sensibili delle presenze istituzionali femminili.

A tal fine, abbiamo ritenuto doveroso recepire integralmente e presentare in Senato il disegno di legge per l'equilibrio della rappresentanza sostenuto dalla Commissione nazionale Parità, che ha già raccolto 50.000 firme nelle piazze del Paese e che solo per un problema di «tempi tecnici» non ha potuto essere formalizzato come iniziativa popolare. Il disegno di legge prevede, a pena di inammissibilità, una presenza paritaria nelle liste elettorali di candidati uomini e donne.

Non si cada nel facile equivoco di ritenere - in questa realtà politica regolata di fatto da un meccanismo di ben soppesate spartizioni di cariche e competenze, sobriamente legittimate da termini quali «pluralismo» ed «equi-

librio» - che il genere femminile intenda a sua volta accreditarsi quale «specie da tutelare». Il vincolo legislativo in discorso è infatti destinato ad operare nella fase anteriore alla competizione elettorale, ed è funzionale a garantire alle donne soltanto la parità di condizioni di partenza, non certo il responso favorevole delle urne.

Si tratta quindi di un ulteriore elemento del processo riformatore intrapreso, un nuovo tassello da inscrivere in una più vasta opera di sensibilizzazione ed educazione alla democrazia che veda coinvolti partiti, istituzioni e società civile, per raggiungere la piena comprensione e accettazione della specificità del ruolo femminile nella gestione della cosa pubblica.

Il disegno di legge consta di 7 articoli, ciascuno dei quali reca la modifica puntuale delle diverse leggi elettorali attualmente vigenti, necessaria per raggiungere l'obiettivo della equilibrata presenza nelle liste.

L'articolo 1 si riferisce alle liste per l'attribuzione del 25 per cento di seggi della Camera dei deputati con metodo proporzionale.

L'articolo 2 riguarda le candidature nei collegi uninominali per l'attribuzione del restante 75 per cento dei seggi della Camera.

L'articolo 3 concerne le candidature nei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica.

L'articolo 4 riguarda la composizione delle liste regionali e proporzionali per l'elezione dei consigli regionali.

Gli articoli 5 e 6 riguardano la formazione delle liste per l'elezione dei consigli comunali, rispettivamente nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e nei comuni con popolazione superiore a tale limite.

L'articolo 7, infine, si riferisce alle candidature nei collegi uninominali per l'elezione dei consigli provinciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, la somma dei candidati in tutte le liste contraddistinte dal medesimo simbolo, presentate in più circoscrizioni, deve essere uguale alla somma delle candidate nelle liste stesse, con arrotondamento all'unità superiore. Le liste recanti un numero pari di candidate e candidati sono ordinate, a pena di inammissibilità, alternando candidati dell'uno e dell'altro sesso».

Art. 2.

1. All'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, in ogni circoscrizione le candidature nei collegi uninominali contraddistinte dal medesimo contrassegno, devono constare, a pena di inammissibilità, di un numero uguale di candidate e candidati, con arrotondamento all'unità superiore».

Art. 3.

1. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ogni gruppo deve contenere, a pena di inammissibilità, un numero uguale di candidati e candidate, con arrotondamento all'unità superiore».

Art. 4.

1. All'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Al fine di assicurare parità di accesso alle cariche elettive degli uomini e delle donne ai sensi degli articoli 51 e 117, comma 7, della Costituzione, ogni lista regionale e provinciale è formata, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unità superiore. La presente disposizione costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione».

Art. 5.

1. All'articolo 71, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ciascuna lista è formata, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unità superiore».

Art. 6.

1. All'articolo 73, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, ogni lista è formata, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, in ordine alternato, con arrotondamento all'unità superiore».

Art. 7.

1. All'articolo 75, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«I-bis. Al fine di assicurare le condizioni di uguaglianza tra i sessi, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, i gruppi di cui all'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono formati, a pena di inammissibilità, da un numero uguale di candidate e candidati, con arrotondamento all'unità superiore».

